| COMUNE | DI_ | MORLUPO | |
|--------|-----|------------------|--|
| | | Provincia diROMA | |

ONCESSIONE PER ESEGUIRE ATTIVITA' EDILIZIA O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

| O DI TRASI ORMAZIONE | _ | -11101 | | |
|--|----------|--------|---------|---------------------------------------|
| Concessione N. 32 Pratice Edilizia N. 32/9 | Ye | *:- | del 12. | del 4.8.8 10.1982 DICE FISCALE: |
| Vista la domanda di: CECCHINI Nicola nata a Morlupo 1.8.4.1949 residente in Morlupo Via G. Koncacci 13 | ccc | NCL | 49008 | P734N |
| tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da: | | | | |
| Geom.OGGIANO Settimio residente in M orlupo Via San Michele | GGN | STM | 49P16 | C784C |
| la concessione edilizia per eseguire, in questo Comune, sul te mappale n. 1/i, i lavori di: costrusione di una erigersi in Morlupo Loc. Coste del Ceraso | | | | |
| Visti gli atti tecnici e amministrativi; Visto il parere della Commissione Edilizia di cui al verbale Visti i regolamenti di edilizia, d'igiene e di polizia urbana; Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 6 agosto 1967, n. 765 Vista la legge comunale e provinciale, T. U. 3 marzo 1934, Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti; | 5 e 28 g | 8 | 00000 | 0 • 1982 —∶ |

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 373, recante «Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici» nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con D. P. R. 28 giugno 1977, n. 1052 ed il D. M. 10 marzo 1977 pubblicato nella G. U., supplemento ordinario, n. 36 del 6 febbraio 1978;

Dato atto che, al fini del rilascio della presente concessione, la ditta interessata ha assolto gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10:

a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione (art. 5) mediante: pagamento rateizzato

versamento sul c/c postale n.50765007 intestato al Comune di Morlupo 64703003

b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato al costo della costruzione

(art. 6) mediante:

pagamento rateizzato

versamento sul c/c postale n.50765007 intestato al Comune di Morlupo 64203003

CONCEDE

| el_ SignorCECCHINI Nicola Morlupo Via G.Roncacci 13 | nato a Morlupo 1'8.5.1949 residente in |
|--|--|
| di eseguire i lavori di cui trattasi, sotto | l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di Igie- |
| | ogetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perchè rie- |
| | la sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il si- |
| | o l'osservanza delle prescrizioni retro riportate. |
| | o anni uno pena la decadenza e ultimati |
| | non ultimati nel termine stabilito, al sensi dell'art. 4, quinto |
| | 10, dovrà essere richiesta nuova concessione per la parte non |
| iltimata. | 2 8 OTT. 1982 |
| Della Residenza Municipale, Ii | The state of the s |
| | |

BOMUNE DI MORLUPO

Ber copia conforme all'originale.

Mortupo, li 22/02/92

IL TECNICO COMUNALE
(Geom. Mario Bettelli)

BAUL/ M.





COMUNE di MORLUPO

(Provincia di Roma)

Via Domenico Benedetti, 1 - Tel 90195349 - Fax 90195353

e-mail: tecnico@comune.morlupo.roma.it www.morlupo.eu

Dipartimento Tecnico Ambientale

Servizio Gestione del Territorio - Urbanistica

Autorizzazione di agibilità

(Articoli 24 e 25 del D.P.R. n.º 380 del 2001)

Autorizzazione

n.° 06/2011

Prot. 04543 del 21.03.2011

Vista la domanda presentata, in data 23.02.2011 protocollo n.º 3061 contenente la richiesta di agibilità, relativa alle unità immobiliari di cui alla Concessione Edilizia in Sanatoria n.º 110/1995, dal Signor :

Cognome: ODDI

nato a: ROMA

C.F.: DDO FNC 37A25 H501 U

residente in: Morlupo (Roma)

Nome: FRANCO

il: 25.01.1937

Località Monte Rigorio s.n.c.

Visto l'atto di compravendita a rogito del Dott. Notaio FINAZZI Isidoro stipulato in data 22.02.1990 con rep. n.º 28812 e racc. n.º 8206 con il quale i signori ODDI Franco e COLUCCI Marisa acquistano le unità immobiliari di seguito descritte;

tendenti ad ottenere, l'autorizzazione di agibilità della costruzione sita in questo Comune

UBICAZIONE : Località Coste del Ceraso s.n.c.

Fg. n.º 06

particella 125 sub. 1-2

- Vista la dichiarazione sottoscritta, ai sensi dell'art. 25 comma 1b del D.P.R. 06 Giugno 2001 n.º 380, dal Signor ODDI Franco in qualità di comproprietario, pervenuta in data 23.02.2011 al Comune di Morlupo ed assunta al protocollo con il n.º 3061 con la quale, dichiara sotto la propria responsabilità, che l'immobile è conforme alla Concessione Edilizia in Sanatoria rilasciata, nonché l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;
- Visto il Certificato di Idoneità Statica pervenuto il 23.02.2011 ed assunto al protocollo con il n.º 3061 redatto dall'Ing. PETER Marco iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n.º 5910:
- Considerato che gli immobili risultano allacciati alla rete idrica Comunale, e lo smaltimento delle acque reflue avviene mediante fossa biologica;
- Viste le conformità degli impianti termo-idraulico ed elettrico;

- Vista la copia della dichiarazione per l'iscrizione in catasto del detto fabbricato che, come prescritto dall'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n.º 47 è avvenuta con VARIAZIONE del 01.10.1998 n.º M07377 .1/1998 in atti dal 01.10.1998 AMPLIAMENTO ULTIMAZIONE DI FABBRICATO URBANO;
- Vista la Tassa Concessioni Comunali effettuata su c.c.p. 50765007 intestato a Comune di Morlupo - Serv. Tesoreria, per la somma di EURO 67,20;
- Vista la legge del 28 Gennaio 1977, n. 10 recante norme per l'edificabilità dei suoli;
- Visto il D.P.R. n.º 380 del 6 Giugno 2001;

si dichiara

agibile la costruzione di cui sopra e si autorizza a tal fine l'occupazione secondo la destinazione che segue

| | Int. Destinazione d'uso | | | | | | | Uso | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|------|---------|--|
| 91 | 100000 | Soggiomo | A./Cott. | Studio | Letto | Bagno | Corridoio | Disim | Ingr | | |
| P. Terra fg. 06 part. 125 sub. 1 | * | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 8 | 1 | 237 | Resid. | |
| | Int. | Destinazion | estinazione d'uso | | | | | | | Uso | |
| | | Soggiorno | A./Cott. | Studio | Letto | Bagno | Corridolo | Disim | Ingr | 100-100 | |
| P. Primo fg. 06 part. 125 sub. 1 | 13- | - | - | 1 | 7: | - | | 10 | • | Resid | |
| | Int. | Destinazion | Destinazione d'uso | | | | | | | Uso | |
| | | Soggiorno | A./Cott. | Cantina non resid. | Letto | Bagno | Corridolo | Disim | Ingr | | |
| P. S1 fg. 06 part, 125 sub, 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | .*. | Resid | |

| | Int. | Int. Destinazione d'uso | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-------------------------|------|-----------|---------|---------|---------|------------|--|
| | | Garage | W.C. | Magazzino | Ripost. | Cantina | Disimp. | Sala hobby | and the same of th |
| P. S1. fg. 06 part. 125 sub. 2 | - | 112 | - | 1 | Ψ. | | - 18 | | Non res.le |

TOTALI UNITA' IMMOBILIARI 2

Le camere da letto sono solo quelle che rispettano le norme del P.R.G. e non contengono più di un abitante ogni 25 mc.

La presente autorizzazione è valida fino a che non siano mutate le condizioni dichiarate nell'atto del rilascio e fino a che non appaiano cause d'insalubrità.

Il Responsabile del Servizio

Giuliano LAZZARIN

Morlupo lì 21.03.2011

Per niceula vitrata il 2003/2011 12/ CLEOM. ROSSA RICCARDO

The second



COMUNE di MORLUPO

(Provincia di Roma) Via Domenico Benedetti ,1 - Tel 901951 - Fax 90195353

Settore Tecnico

Edilizia ed Urbanistica

Prot. 13163 del 05.08.2004 CONCESSIONE IN SANATORIA N.º 110/95 Arrivato 23621204

Protocollo N. 3061

Cat. 4 Class. N. Fasc. 3

IL RÉSPONSABILE DEL SETTORE

Vista la domanda prot. nº 4262 del 29.03.1986 presentato dal Sig-

CECCHINI Nicola nato a Morlupo (RM) il 08.03,1949. CF. CCC NCL 49C0x F734N

Residente in Morlupo (Roma) Via G. Roncacci nº 13

diretta ad ottenere, ai sensi della legge 28 Febbraio 1985 nº 47 e successive modifiche ed integrazioni in sanatoria le segnenti opere abusive realizzate.

IN DIFFORMITA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 32/1982

UBICAZIONE DELL'ABUSO: Località Coste del Ceraso – 00067 MORLUPO (ROMA). DATI CATASTALI. Foglio nº 6 particella 125 sub. 1 – 2

Vista la Legge nº 1150 del 17.08.1942 e successive modifiche ed integrazioni:

Vista la Legge nº 47 del 28.02 1985, art. 35 comma 9º e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere favorevole espresso dalla REGIONE LAZIO ASSESSORATO URBANISTICA – ASSETTO DEL TERRITORIO TUTELA AMBIENTALE di cui all'art. 32della Legge 47/85, emesso in data 64.08.1994 con proi. il." 8120 Determinazione n." 2612/11

Preso ano che il richiedente dichiara di non avere molo, ai sensi di legge, per ottenere la richiesta concessione. Visto l'elaborato grafico redatto dall'

Arch. CAMPAGNA Aido

Iscrino all'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA con d. nº 3177

Visti gli atti istruttori redatti dall' Arch, STEFANINI Angelo, Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti, Vista la nota dell'istruttoria con la quale si definiva l'ammontare

dell'oblazione pari a

£. 13.211.000 pari ad EURO 6,822,91;

e degli oneri di concessione pari a

£. 10.474.219 pari ad EURO 5.409,48:

Visto che: per quanto riguarda l'oblazione dovuta ai sensi della Legge nº 47 del 28.02.1985 art. 34 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati versati mediante C.C.P. 255000 INTESTATO A: Ente Poste Italiane - Oblazione Abusivismo Edilizio i seguenti importi;

Bollettino di £. 1,200,000 n. 861 del 26,03,1986 pari ad EURO 619,75

Bollettino di £. 1.240.000 n. 122 del 25.07.1986 pari ad EURO 640,41

Bollettino di £. 1.260.000 n. 813 del 25.09.1986 pari ad EURO 650,73

Bollettino di £. 9,511,000 n. 171 del 24.09,1994 pari ad EURO 4,912,02

TOTALE VERSATO £. 13.211.000 pari ad EURO 6.822,91;

Visto che per quanto riguarda la corresponsione degli oneri di concessione sono stati versati su c.c.p. nº 64203003 INTESTATO A: Comune di Morlupo - Proventi Concessioni e Sanzioni Legge 10/77 - Servizio Tesoreria i seguenti importi:

Bollettino di £. 8.187.000 n. 929 del 26.09.1994 pari ad EURO 4228.23

Bollettino di £. 2.287.219 n. 058 del 29.07.2004 pari ad EURO 1181,25

TOTALE VERSATO £. 10.474.219 pari ad EURO 5.409,48

COMULE DI MORLUPO (ROMA)

RICHIESTA DI CONCESSIONE IN SANATORIA AI SENSI DELLA LECCE N.47/85 PER IL FABBRICATO SITO IN LOCALITA' "COSTE DEL CERASO"

PROPRIETA:

COMUNE DI MORLUPO

Provincia di ROMA

DEPOPRIETA Visto il punto n. 2 dell'art. n. 2 della

Comune Di Morlupo

Proprieta di Di Consorti dell'art. n. 2 della

Si ATTESTA

Che le copie del progetto/dell'opera

del Sig./re

Con transitati in data del Sinesso

Proprieta di Sinesso

Si ATTESTA

Che le copie del progetto/dell'opera

del Sig./re

Con transitati del Sinesso

Proprieta di Sinesso

Si ATTESTA

Che le copie del progetto/dell'opera


del Sig./re


Con transitati del Sinesso


Proprieta di Sinesso


Proprieta di

(Arch. Francesco Primerano)









STRALCIO PLANIMETRIA TAVOLA FONDAMENTALE DI P.R.G. ZONIZZAZIONE Scala 1:5.000. LIMITE ZONA A VINCOLO PRESISTICO



COMUNE di MORLUPO

(Provincia di Roma)

Via Domenico Benedetti, 1 - Tel 90195349 - Fax 90195353

e-mail: tecnico@comune.morlupo.roma.it

Dipartimento Tecnico Ambientale

Servizio Gestione del Territorio - Urbanistica

Protocollo n.º 19551

del

16/10/2010

Concessione Edilizia in Sanatoria nº

35/99

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la domanda prot. n.º 3428 del 28/02/1995 presentata da:

Sig.

Residente in : 00067 Morlupo (Roma) Via Monte Rigorio s.n.c. - Loc. Coste del Ceraso

diretta ad ottenere, ai sensi delle Leggi 28 Febbraio 1985 n.º 47, Legge n.º 724 del 23 Dicembre 1994 le seguenti opere abusive realizzate:

REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO NON RESIDENZIALE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO

UBICAZIONE DELL'ABUSO: Morlupo (Roma) Via Monte Rigorio s.n.c. - Loc. Coste del Ceraso DATI CATASTALI: Foglio nº 6 particella 169.

DESTINAZIONE D'USO:

PIANO TERRA - NON RESIDENZIALE

Vista la Legge n.º 1150 del 17.08.1942 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n.º 47 del 28.02.1985, art. 35 comma 9º e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n.º 724 del 23.12.1994 e successive modifiche ed integrazioni:

Vista la denuncia ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visti i pagamenti ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Vista la denuncia della tassa per lo smaltimento dei rifiuti dei solidi urbani interni;

Visto l'atto di compravendita a rogito del Dott. Notaio Isidoro Finazi stipulato in data 22/02/1990 rep. n.º28812 Racc. n.º 8206

Vista la denuncia dell'avvenuto accatastamento prot. n.º M07376/98 del 01/10/1998;

Vista la decorrenza dei 60 giorni dalla data 29/01/2008, del ricevimento da parte del Ministero per i BB.CC.AA;

Preso atto che il richiedente dichiara di avere titolo, ai sensi di Legge, per ottenere la richiesta Concessione Edilizia in Sanatoria; Arch. PIERPAOLO ROSSI

Iscritto all' Ordine degli Architetti di Roma al nº13398

Visti gli atti istruttori redatti dall' Arch. STEFANINI Angelo;

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti

Vista la nota dell'istruttoria con la quale si definiva l'ammontare

dell'oblazione pari a

EURO

1 726,52

e degli oneri di concessione pari a

EURO

929,62

Visto che: per quanto riguarda l'oblazione dovuta ai sensi della Legge n.º 47 del 28.02.1985 art. 34 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati versati mediante C.C.P. 255000 INTESTATO A: Ente Poste Italiane - Oblazione Abusivismo Edilizio i seguenti importi:

TOTALE VERSATO €. € 1 726,52 pari a Lire 3 343 000

Visto che per quanto riguarda la corresponsione degli oneri di concessione sono stati versati su c.c.p. n.º 64203003 INTESTATO A: Comune di Morlupo - Proventi Concessioni e Sanzioni Legge 10/77 - Servizio Tesoreria i seguenti importi:

TOTALE VERSATO €. € 929,62 pari a Lire 1 800 000

RILASCIA

Alla

Residente in : 00067 Morlupo (Roma) Via Monte Rigorio s.n.c. - Loc. Coste del Ceraso

ed alla

Residente in : 00067 Morlupo (Roma) Via Monte Rigorio s.n.c. - Loc. Coste del Ceraso

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N° 35/99 DEL 16/10/2010

Per opere abusive realizzate in questo territorio Comunale:

REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO NON RESIDENZIALE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO

UBICAZIONE DELL'ABUSO: Morlupo (Roma) Via Monte Rigorio s.n.c. - Loc. Coste del Ceraso

DATI CATASTALI: Foglio nº 6 particella 169.

DESTINAZIONE D'USO:

PIANO TERRA - NON RESIDENZIALE

In conformità al progetto approvato e redatto da:

Arch. PIERPAOLO ROSSI

Iscritto all' Ordine degli Architetti di Roma al nº13398

"La presente Concessione Edilizia è rilasciata ai soli fini di sanatoria per opere edili abusive e pertanto l'agibilità è subordinata all'ottenimento del prescritto certificato, nell'osservanza delle norme stabilite in merito dalla Legge n.º 47 del 28.02.1985 e successive modifiche ed integrazioni".

Copia del presente provvedimento, in relazione al disposto dell'art. 38 comma 4°, della Legge n.º 47 del 28.02.1985 e successive modifiche ed integrazioni, sarà inviata all'Ufficio Distrettuale dell'Imposte Dirette di Roma.

Diritti di segreteria pari ad EURO 77,47 versati su e/e 50765007 - Comune di Morlupo

1 Desce

Dalla Residenza Comunale, lì 16/10/2010

Il Responsabile Servizio

Geom. Giuliano (AZZARI)

Il sottoscritto dichiara di avere letto e preso atto di quanto scritto nella presente Concessione Edilizia in Sanatoria e di aver ritirato oggi 15.4.040 l'originale della presente Concessione Edilizia n.º 35/99 e di obbligarsi all'osservanza di tytte le condizioni e presogizioni cui il rilascio è stato subordinato.

IL DICHIARANTE

(Prov. di Roma)

Copia di progetto allegata a concessione edilizia in sanatoria n. 35/33 rilasciata ai sensi dellla legge n. 47 del 28 febbraio 1985.

Settore Tecnico Urbanistica - Edilizia
II Responsabile
(Geom Giuliano Lazzari)
Ali alem Action

Progetto-Rilievo di un FABBRICATO DESTINATO A DEPOSITO ATTREZZI

GIUGNO 2007

N. TAVOLA

001

SCALA

| N. REV. | DATA | DISEGNATURE | CHECK | APPROVAZIONE | DESCRIZIONE |
|---------|------|-------------|-------|--------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OCUMENTO RISERVATO IN TERMINI DI LEGGE CON DIVIETO DI RIPRODUZIONE E RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE

COMUNE di MORLUPO

PROVINCIA DI ROMA

REGIONE LAZIO

| COM | NUNE DI | AORLUPO | ١ |
|------------------------|-------------|---------|---|
| Arrivato Protocollo | 5/7 51 n | 179 | |
| Cat | Clas- | Fask | |

CONDONO EDILIZIO

Ai sensi dell'art.39 - LEGGE. n.724-1994

UBICAZIONE

COMMITTENTE /

Loc. CostedelCeraso Via Monte Rigorio, Sac

Tecnico

Arch Pierpaolo Rossi

DEGETTO

Progetto-Rilievo
di un fabbricato destinato a
deposito attrezzi

DATA ELABORAZIONE

GIUGNO 2007

N. TAVOLA


001


SCALA

| EV. | DATA | DISEGNATURE | CHECK | APPROVAZIONE | DESCRIZIONE |
|-----|------|-------------|-------|--------------|-------------|
| | | | 7 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PIANTA PIANO S1

Scala 1:100







COMUNE DI MORLUPO

EDIFICIO DESTINATO A DEPOSITO ATTREZZI SITO IN LOCALITÀ "COSTE DEL CERASO"-MORLUPO (RM) VIA MONTE RIGORIO s.n.c.

PROPRIETÀ:

ALL'ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO ALL'ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLA LEGGE N'724 DEL 23/12/1994 ART.39


PROFRIETARIO Dela

IL TECNICO




PROSPETTO B SCALA 1:100





PROSPETTO D SCALA 1:100





DIPARTIMENTO II TECNICO AMBIENTALE

Settore 2.1 "Gestione del Territorio, Demanio, Affrancazioni e Usi Civici"

Il pagamento dovuto della marca da bollo è stato già assolto

| Protocollo n.° | |
|----------------|------------|
| Morlupo, | 17.07.2024 |

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

- Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.º 50 del 15.01.1985, con la quale veniva adottato il P.R.G. del Comune di Morlupo;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.º 5687 del 10 Luglio 1990, con la quale veniva approvato il Piano Regolatore Generale;
- Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.° 9 del 24.01.1992 di approvazione del P.R.G. vigente;
- Vista la delibera di G.R. del Lazio n.º 556 del 25.07.2007 con la quale veniva adottato il P.T.P.R.;
- Vista la delibera di G.R. del Lazio n.º 1025 del 21.12.2007 la quale apportava modifiche ed integrazioni alla delibera di G.R. n.º 556 /07;
- Vista la Delibera di C.R. Lazio n.° 5 del 02.08.2019 con la quale veniva approvato il P.T.P.R.;
- Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.° 240 del 17.11.2020 con la quale viene annullata la Delibera del Consiglio Regionale n.° 5 del 02.08.2019 recante "Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
- Vista la nuova direttiva di disciplina paesaggistica della Regione Lazio da applicare sent. Corte Costituzionale n.° 240/2020: annullamento della DCR n.° 5 del 02.08.2019 "Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
- Vista la D.C.R. n.° 5 del 21 Aprile 2021 con la quale è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.);
- Preso atto della pubblicazione dello strumento di Pianificazione avvenuta sul B.U.R.L. della Regione Lazio n.°
 56 del 10 Giugno 2021, supplemento n.° 2;
- Visti gli atti d'Ufficio;
- Visto l'art. 18 della Legge n.° 47 del 28.02.1985;
- Visto l'art. 30 del D.P.R. del 06.06.2001, n.º 380 (Testo Unico);
- Vista la richiesta presentata dall'Ing. TAREI Luigi, pervenuta in data 02.04.2024, prot. n.° 7221;



SI CERTIFICA

che il terreno distinto al N.C.T. ricade rispettivamente:

FOGLIO n.° 06 PARTICELLA 168

ZONA DI PRG in vigore Tav. 13/A: Sottozona "E3 - Zona agricola di particolare pregio ambientale" e all'interno del "Vincolo Paesaggistico";

<u>P.T.P.R. in vigore</u>: Tav.A20 Fg. 365 – Parte in "Paesaggio Naturale" e parte in "Paesaggio Agrario di Rilevante Valore";

TAV. B20 fg 365 – All'interno dell'"Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico (L.R. 37/83, art. 14 L.R. 24/98 art. 134 co. 1 lett. a D.Lgs. 42/2004 e art. 136 D.Lgs. 42/2004), lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche (Art. 136 D.Lgs. 42/2004)" e parte all'interno di "Ricognizione delle aree tutelate per legge (Art. 134 co. 1 lett. b e art. 142 co. 1 D.Lvo 42/2004) con lettera g) "Aree boscate (art. 10 L.R. 24/98)";

TAV. C20 fg 365 – Parte in "Sistema agrario a carattere permanente (artt. 31 bis e 31 bis. 1 L.R. 24/98)";

Da una verifica effettuata sul registro delle legittimazioni e trasformazioni in enfiteusi perpetua – il terreno di Demanio Civico è stato legittimato con Decreto Commissariale di Legittimazione del 1972 Reg. Cro n.° 299 del 29.07.1972 Reg. Rep. n.° 34 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma il 16.04.1977 con il Reg. Generale n.° 8444 del Reg. Particolare n.° 7258 e che successivamente il canone imposto dal decreto è stato affrancato in data 16.05.1985 come da atto del Notaio FERRETTI.

La particella risulta essere stata interessata in parte dal fuoco del 27.08.2007 come da comunicazioni del Comando C.F.S. di S.Oreste (ROMA) – Cfr. art. 10 della Legge del 21.11.2000, n. 353.

RIEPILOGO N.T.A.:

ZONE E CON CARATTERISTICHE AGRICOLE (Art. 27 delle N.T.A.)

La zona agricola è prevalentemente destinata all'esercizio della attività agricola, silvo pastorale e zootecnica o ad attività connesse direttamente o indirettamente con l'agricoltura.

Nelle zone agricole E è assolutamente vietata la costruzione di nuove strade di qualunque tipo (vicinali, consortili, interpoderali, ecc.) che non siano espressamente approvate ed autorizzate con il parere del Consiglio Comunale che dovrà altresì dichiarare l'interesse rurale dell'opera e la prevalente ruralità della zona interessata.

E' fatta eccezione per la sola viabilità a fondo cieco al servizio di edifici e/o opere di servizio agricolo successivamente indicate che risultino regolarmente in possesso del titolo di cui all'art. 1 della Legge 10 del 28.01.1977.

Nelle zone E è vietata la installazione di campeggi e similari, mostre a carattere commerciale nonché impianti di demolizione auto e depositi.

Il rilascio della Concessione Edilizia per gli edifici di cui ai successivi articoli è condizionato all'accertata corrispondenza delle opere da costruire con le esigenze della produzione del fondo o della azienda agricola.

La destinazione d'uso della varie parti degli edifici e dei complessi produttivi deve essere chiaramente indicata nei progetti insieme all'area vincolata in relazione al volume di pertinenza con atto d'obbligo.

Per gli edifici esistenti nelle zone E sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria



indipendentemente dagli indici previsti nelle singole sottozone.

In caso di demolizione e ricostruzione di un edificio purché non abusivo potrà essere ricostruita la stessa volumetria a prescindere dai parametri edilizi previsti dalle norme del P.R.G.

La zona agricola è suddivisa in tre sottozone:

- sottozona E1 agricola normale.
- sottozona E 2 agricola di salvaguardia.
- sottozona E 3 agricola di particolare pregio ambientale.

SOTTOZONA E3 AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE (Art. 30 delle N.T.A.)

If - Indice fabbricabile = 0,001 mc./mq.

Hv massima = 4,50 ml.

Dc - Distanza minima dai confini = 20,00 ml.

Ds - Distanza minima dal ciglio stradale = 20,00 ml.

Sf - Lotto minimo = 60.000 mq.

La sottozona comprende quelle aree che pur non avendo l'altissimo pregio dei parchi devono tuttavia essere tutelate in modo da impedire la trasformazione del paesaggio che una normale destinazione agricola delle aree avrebbe inevitabilmente comportato.

Prevalente destinazione di questa zona è il mantenimento ed il potenziamento delle qualità naturali e del suo habitat animale, nonché delle zone boschive.

In tale zona è esclusa qualsiasi destinazione residenziale.

L'Amministrazione Comunale dovrà accertare prima del rilascio della Concessione Edilizia la rispondenza alle reali esigenze del territorio asservito.

Ricadono in tale sottozona le seguenti aree:

- aree di potenziale interesse naturalistico.
- aree boscate o da riconvertire.
- aree di rispetto paesaggistico.

Comunque è consentito per ogni singola unità fondiaria, con vincolo di precarietà, un capanno per ricovero attrezzi aventi le dimensioni in pianta di ml. 5,00 x 4,00 e m. 2,50 di altezza massima.

LE ZONE DI CUI SOPRA SONO NORMATE DAL DETTATO DELLA LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 22 DICEMBRE 1999 CONTENENTE LE NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO E DALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2003, N. 8.

Legge 21 Novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI

Art. 10.

(Divieti, prescrizioni e sanzioni)

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal

Piazza del Municipio, 1 00067 Morlupo (Roma)



presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

- ZONE VINCOLATE (Art. 40 delle N.T.A.) -

Indipendentemente dalle destinazioni di zona di cui ai precedenti articolo, alcune parti del territorio comunale sono, inoltre soggette a limitazioni imposte da vincoli specifici:

- Vincolo di rispetto della viabilità -

comporta vincolo di distacco ai sensi del D.L. n.° 1404 del 01.04.1968 di cui all'art. 19 della Legge n.° 765 del 06.08.67.

- Vincolo cimiteriale -

comporta vincolo di distacco ai sensi del Regio Decreto n.º 1265 del 27.07.1934

Sono consentite soltanto attrezzature a carattere pubblico e piccole costruzioni semipermanenti per la vendita di fiori ed oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti.

- Vincolo di servitù acquedotto ACEA -

all'interno dei perimetri indicati si esplicitano secondo le specifiche prescrizioni dell'azienda.

- Vincoli archeologici e monumentali (Legge n.º 1089 del 01.06.1939) -
- Vincoli paesaggistici Legge n.° 1497 del 29.03.1939 -(D.M. del 30.12.1993) -

seguono le specifiche prescrizioni del vincolo.

- Zone di rispetto dai corsi d'acqua e dalle sorgenti -

sono quelle indicate negli elaborati di P.R.G. e comunque nel caso di acque classificate come pubbliche dovranno essere rispettati i vincoli imposti dalla legislazione vigente.

- Zone boscate -

non è ammessa alcuna edificazione.

Nelle aree vincolate è sempre consentita la utilizzazione agricola e sono computabili nell'indice di fabbricabilità territoriale o fondiario della zona di P.R.G. entro cui il vincolo è posto.

L'indicazione grafica dei vincoli ha valore di massima e/o indicativo e deve essere riferito alle specifiche prescrizioni legislative.

NORME TRANSITORIE (Art. 41 delle N.T.A.)

Trovano applicazione attraverso la redazione del presente P.R.G. le norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente emanate con la Legge Regionale n.° 28/80 nonché con la Legge n.° 47/85 e successive modificazioni.

Si intendono perimetrati anche ai sensi degli artt.1 e 7 della citata legge i nuclei individuati nella tavola n.° 10 a, b per i quali si propone il recupero urbanistico secondo le modalità indicate negli elaborati di P.R.G. e nelle presenti

Piazza del Municipio, 1 00067 Morlupo (Roma) norme nonché ai sensi della L.R. 28/80 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i lotti interclusi si precisa ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. 28/80 e successive modificazioni che l'edificazione sarà ammessa, nelle more della adozione degli strumenti attuativi, purché la loro superficie non sia superiore a mq 2500 e che siano delimitati per almeno due lati da lotti su cui insistono fabbricati già realizzati e per i restanti lati superfici vincolate a strade, servizi pubblici o confini di zona.

L'edificazione sul lotto in tali casi non potrà superare l'indice territoriale previsto dalle norme del P.R.G. per la singola sottozona.

La attuazione delle previsioni concernenti il recupero dei nuclei abusivi o esistenti in contrasto con le previsioni del P.d.F. approvato avverrà tramite strumento urbanistico secondo le modalità previste dalle leggi vigenti, anche attraverso Consorzi di proprietari, purché ne facciano richiesta al Comune e garantiscano una dimensione minima di intervento non inferiore a mq. 10.000.

Al fine di permettere il recupero di tutte le costruzioni abusive individuate, le presenti N.T.A. si intendono derogate nei limiti in cui eccedono nel rapporto tra superficie del lotto individuato alla data dell'8 Ottobre 1979 ed il volume realizzato, distacchi ed altezze descritti nelle singole sottozone.

Per i lotti esistenti interclusi, di superficie minore ai minimi previsti nelle zone B, è possibile la edificazione a condizione che siano delimitati, per almeno due lati da lotti sui quali insistono fabbricati già realizzati e, per i restanti lati, da superfici stradali o altri spazi di uso pubblico.

Al fine di permettere piccoli ampliamenti finalizzati allo scopo di assicurare la dotazione di servizi igienici ed il raggiungimento di opportuni standards abitativi gli edifici esistenti all'interno delle zone individuate di recupero e risanamento potranno derogare agli indici previsti dalle presenti norme, in sede di redazione dell'eventuale strutturale attuativo, a condizione che l'incremento volumetrico non superi nel complesso il 30% del previsto.

Si rende noto che la D.C.C. n. 17 del 17/04/2008, "INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 41 DELLE N.T.A. DEL P.R.G.", nel dispositivo testualmente cita:

- "1- l'art. 41 delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale si interpreta, limitatamente alle ipotesi di sua applicazione, nel senso che:
- 1.a- i lotti liberi interclusi ricadenti in area di cui sia stata verificata la diffusa edificazione e la adeguata urbanizzazione sono suscettibili di edificazione diretta, purchè di estensione inferiore a mq. 10.000;
- 1.b- i lotti liberi non interclusi e ricadenti in area di cui sia stata verificata la diffusa edificazione e la adeguata urbanizzazione sono suscettibili di edificazione diretta purchè di estensione non superiore a mq. 2.500;
- 1.c- al di fuori delle precedenti ipotesi, l'edificazione dei lotti liberi e` sempre soggetta a previa pianificazione attuativa, anche ove la totalità delle aree interessate dall'intervento sia inferiore a mg. 10.000, purchè risultino rispettate le condizioni di cui all'art. 23, comma 3, della legge 17 agosto 1942, n. 1150".

N.B. "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi", come da direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma sulla base della stessa il cittadino può produrre idonea autocertificazione".

Il presente certificato viene rilasciato all'interessato per gli usi consentiti dalla legge ed è composto di n.º 5 (CINQUE) facciate.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore 2.1

(Ing. Vincenzo DONNO)

